

***Causa Maria Pia Marchi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 30 settembre 2008 (ricorso n. 58492/00)***

(dichiara non sussistente la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, stante l'estinzione del diritto all'indennità di esproprio per prescrizione)

**Fatto.** Ricorso promosso per violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, (*protezione della proprietà*). La vicenda trae origine da una procedura di espropriazione indiretta ai danni della ricorrente, proprietaria al 50% di un terreno, oggetto di un intervento urbanistico sulla base del nuovo piano adottato dal Comune di Lucca. Il 2 giugno 1981, la ricorrente ed il comproprietario concludevano un accordo di cessione di 3.733 metri quadrati di terreno, accordo con il quale l'espropriazione fu formalizzata ai sensi della legge n. 385 del 1980. In applicazione di questa legge, il Comune di Lucca versava a titolo di acconto la somma di 11.465.000 Lire (circa 5.921,44 euro) come se si fosse trattato di un terreno agricolo, riservandosi di determinare l'indennizzo definitivo una volta fissati dal legislatore i criteri di indennizzo specifici per i terreni edificabili.

Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980, ed alla conseguente riviviscenza della legge n. 2359 del 1965, l'indennità di espropriazione tornava ad essere calcolata sulla base del valore commerciale del terreno.

Solo nel marzo 1996 la ricorrente, rimasta in attesa di ricevere l'indennità complementare, citava in giudizio il Comune di Lucca. Il Tribunale di Lucca dichiarava l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità di espropriazione per prescrizione, sentenza confermata anche dalla Corte d'appello di Firenze, la quale rilevò che il termine di prescrizione di dieci anni era cominciato a decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità della legge 385 del 1980), risultando così eliminato l'ostacolo giuridico che impediva all'interessata di richiedere l'indennità di espropriazione.

**Diritto.** La Corte ha rilevato che per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980, che aveva determinato la riviviscenza della legge n. 2359 del 1865, costituiva onere degli espropriati richiedere l'indennità di espropriazione, fino a concorrenza del valore commerciale del terreno. Nella caso di specie, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, stante l'imputabilità della situazione denunciata esclusivamente alla ricorrente, che ha omesso di attivarsi per ottenere l'indennità prima che il relativo diritto cadesse in prescrizione.